

STATUTO

FRATELLO SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MISTA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTO NA CORSO ITALIA 32

Numero REA: NA - 1014640

Codice fiscale: 09187951216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2019 - Statuto completo	2
--	---



Gianmario Angelino

Allegato "A" all'Atto Costitutivo avente Repertorio nro 21.569

Raccolta nro 16.950

STATUTO

Art.1°) Costituzione e Denominazione. E' costituita una società cooperativa sociale di tipo misto (cooperativa sociale di tipo A e B) a responsabilità limitata, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale " **FRATELLO SOLE** - Società cooperativa sociale di tipo misto".

Art.2°)-SEDE - La società ha sede legale in **QUARTO (NA)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.- Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo. L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art. 2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile. **ART. 3°)**

DURATA -La società ha durata sino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale. **ART.4°)- MUTUALITÀ**

PREVALENTE . La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto: è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori; in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - *octies* del Codice Civile.

ART.5°)-SCOPO MUTUALISTICO. La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett. a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla

integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni e integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lett. a) e b) art. 1 e art. 4 della legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con alti enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa può operare anche con terzi. **ART.6°) - OGGETTO** . Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.5°) del presente Statuto, nonché i

5 di 39

servizi e organi di stampa e utilizzo dei mass media e creando e gestendo punti di creazione, diffusione e vendita di pubblicazioni e scritte a carattere educativo e didattico; Offrire consulenza medica, psicologica e sociale attuando interventi domiciliari in situazioni di disagio; Promuovere ed organizzare corsi di formazioni professionale per operatori sociali, di studio, di ricerca e prevenzione nel campo delle emarginazioni; Realizzare anche in collaborazione con i movimenti di volontariato, le associazioni, le organizzazioni sindacali e politiche, più organici e funzionali rapporti con le Istituzioni o gli Enti Locali di diverso livello, i vari assessorati a servizi sociali al fine di promuovere e sollecitare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei bisogni delle fasce sociali emarginate; Operare per l'intervento di Fondi Europei, sui progetti di interesse riabilitativo, fisico, lavorativo delle persone con disagio, da gestirsi in forma associata nei quali gli interessati presteranno la loro attività creativa ed operativa, così da offrire momenti di attività specifica e specialistica di assistenza; Promuovere ed organizzare qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento delle qualità della vita, nonché iniziative per il tempo libero, la cultura, l'educazione alla legalità ed il turismo sociale. In relazione a ciò la cooperativa si propone di svolgere la gestione di attività nel campo dei servizi sociosanitari, assistenziali, educativi; centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la

tutela dei diritti civili. In particolare la cooperativa si propone di offrire spazi e servizi in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone con problemi di tossicodipendenza, alcolismo e ludopatia. Nello specifico si propone di offrire: servizi alle persone nei settori della psicologia, counselling, di servizi sociali e sue derivazioni, dell'area ludico-espressiva, della musicoterapica, dell'area scolastica e del supporto e sostegno scolastico ai minori; avvalendosi, ove richiesto dalla legge, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali;- servizi socio-sanitari con particolare riferimento all'assistenza agli anziani, domiciliare e non; - la realizzazione e gestione di centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;- attività di animazione con finalità educative e di socializzazione; - nell'ambito delle tossicodipendenze: la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale; la realizzazione e gestione di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolisti e/o giocatori d'azzardo; la realizzazione e gestione di comunità e centri di accoglienza per persone affette da AIDS, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento e l'assistenza anche in forma domiciliare; la realizzazione e gestione di comunità alloggio per minori per favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, Legge 285 del 97; servizi per la promozione culturale e l'animazione territoriale, di informazione e sensibilizzazione per anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati,

extracomunitari e indigenti ; la gestione di iniziative finalizzate a
lottare le varie forme di povertà, compresa la gestione dell'attività
del banco alimentare e altre forme affini di solidarietà; servizio civile
universale in attuazione della relativa normativa nazionale regionale;
servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità
della condotta, disturbi del comportamento alimentare; assistenza
domiciliare per malati terminali; servizi per il reinserimento post
penitenziario ed il recupero sociale di minori e/o adulti sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative; servizi
per l'affidamento e la mediazione familiare e adozione nazionale ed
internazionale; la promozione, progettazione e gestione anche per
contratto e/o convenzione con Enti pubblici e/o privati di servizi di
prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico,
zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e faunistico
;l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere; la
produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di
prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande e prodotti
ed alimenti tipici, naturali, biologici e fitoterapici; la gestione di vivai,
la coltivazione e la vendita di piante , fiori ecc. e di forniture per la
realizzazione del verde; la gestione di centri di raccolta e di centri di
custodia per animali; la gestione del patrimonio confiscato alla
criminalità organizzata; la consulenza psicologica, psicoterapica,
medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei
confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;

9 di 39

comunitarie regionali e statali. La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, che sia strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché compiere - sempre purché strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale - tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro a sola indicazione esemplificativa: 1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, sempre se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; 2. dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori; 3. la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma di conformità del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la cooperativa potrà utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi Regionali, Nazionali ed Europee. La Cooperativa potrà

partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società. **ART. 7°) - NORMATIVA APPLICABILE** . Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e nei limiti d cui all'art 2519 c.c., le leggi speciali in materia, con particolare riferimento alla Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modifiche ed integrazioni della posizione del socio lavoratore e l'articolo 2527 c.c..

SOCI ORDINARI - SOCI «IN PROVA» - SOCI VOLONTARI- DIRITTI E OBBILGHI DEI SOCI - TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE . ART. 8°) - SOCI ORDINARI. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperative ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque, in numero mai

superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Possono essere ammesse come soci ordinari della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci. La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci coimprenditori e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato. L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 3 aprile 2001 n.142 il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e

tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.9°)- SOCI IN PROVA . Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2527 c.c. la cooperativa può ammettere nuovi soci, meglio identificati come soci in prova, in una categoria speciale. Essi non possono essere come numero superiori ad un terzo del numero totale dei soci della cooperativa. Per diventare socio in prova si dovrà inviare domanda scritta seguendo l'iter previsto dall'articolo 10 del presente statuto. Essi pur potendo partecipare alle assemblee ordinarie, e non alle straordinarie, non avranno diritto al voto. Il socio in prova dovrà rispettare solo gli obblighi lavorativi previsti per il lavoratore. Il socio in prova dopo un periodo di cinque anni potrà usufruire dei diritti spettanti agli altri soci della cooperativa, se dovesse rimanere socio della cooperativa. La decisione verrà presa dal consiglio di amministrazione previo presentazione della relativa domanda di ammissione, da parte del soggetto interessato, entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di socio in prova. Se tale diritto non verrà esercitato dall'interessato, terminerà il legame esistente tra il socio in prova e la cooperativa sociale. Il socio in prova potrà recedere inviando una raccomandata A/R al consiglio di amministrazione che entro dieci giorni dal ricevimento della stessa dovrà ratificare la decisione. L'esclusione del socio in prova potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nelle

modalità previste dall'articolo quattordici del presente statuto.

ART.10°) - SOCI VOLONTARI. Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere effettuata ai sensi della L.11 agosto 1991 n.266.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentato sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci. I soci volontari devono essere assicurati dalla cooperativa, per la attività di volontariato svolte, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta, oltre che per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali. **ART.11°) - PROCEDURA DI AMMISSIONE.** Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere

inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni Legalmente adottate dagli organi sociali; e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. e seguenti del presente statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi, di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, colui il quale l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa

allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte cori
riguardo all'ammissione di nuovi soci. **ART. 12°) - OBBLIGHI DEI SOCI** . Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei
termini fissati dall'Organo amministrativo; - del capitale sottoscritto;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei
soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli
Amministratori; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti
interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli
organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei
soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del
socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla
Cooperativa. **RECESSO - MORTE - ESCLUSIONE . ART. 13°)** La
qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte, per
esclusione. **ART.14°) - RECESSO** . Oltre che nei casi previsti dalla
legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per
l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali. La domanda di recesso deve
essere comunicata con raccomandata alla Società, Gli amministratori
devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non
sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono
darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta)
giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al
Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto

sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART.15°) - ESCLUSIONE .L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo; e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può

proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. **ART. 16°) - MORTE** . In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.16. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 10. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16. **ART. 17°)- RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE** . I soci receduti od esclusi, e gli eredi e legatari

del socio deceduto qualora non subentrino a quest'ultimo in qualità di socio, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,

il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e da risarcimento danni. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. **ART. 18°) PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE** .Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari; b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto; c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci; d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci; e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare; f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri; g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci **sovventori**. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e

conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale. **ART. 19°) - CAPITALE SOCIALE.** Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione. Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente: a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione; b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili. Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile. **ART. 20°) QUOTE SOCIALI** .Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al

Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società. Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533 cod. civ.. **ART. 21°) - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI** . Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota. Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto. **ART. 22°) - CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO** . Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. **ART. 23°) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA** . L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli

utili;c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione;d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un termine superiore ai sensi dell'art.2364 cod.civ.; essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione. **ART. 24°) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA** . Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:a) le modificazioni dei patti sociali; b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;e) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari; f) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

ART. 25°) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA .L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea. Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività,

l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale. La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione. In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano

personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 26°) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA . L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci. La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto. **ART. 27°) - DIRITTO DI VOTO** .Non possono partecipare

all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi. Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni. Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue: a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci; b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il

voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto; f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima; h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

ART. 28°) - QUORUM ASSEMBLEARI . L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera

validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.16), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.9).

Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. **ART. 29°) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA.** Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente. Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale

dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART. 30°) - ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI .Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché eventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541 cod.civ.. La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società. **ART. 31°) -**

AMMINISTRAZIONE .La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, scelti esclusivamente tra i soci, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina, che durano in carica sino a revoca o dimissioni. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.. Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili. I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina. Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza

necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In seno al consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. **ART. 32°) - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI** .Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

A tal fine il consiglio di amministrazione: - viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno; - si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando **intevengono** tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei

voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori. **ART.**

33°) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO .L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 34°) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' .La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite. La rappresentanza stessa spetta

anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente. La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina. **ART. 35°) - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI** .Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal prestare cauzione. **ART. 36°) - CONTROLLO DEI SOCI** . I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. **ART. 37°) - ORGANO DI CONTROLLO.** Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.15), possono nominare il collegio sindacale ovvero munirsi di un revisore cui viene affidato il controllo contabile. La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod.civ.. Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite in materia. Nell'ipotesi di designazione del collegio sindacale ovvero di un revisore ad esso viene attribuito il controllo contabile della società. **ART. 38°) - FUNZIONI.** Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 cod.civ.; esso è composto da tre membri effettivi, soci o non soci;

devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere prescelti in ossequio dei principi indicati dall'art. 2397 cod. civ.. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Qualora sia nominato, e laddove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso esso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge, nei casi in cui tale forma di controllo sia obbligatoria.

ART. 39°) - RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE

MUTUALISTICO DELLA SOCIETA' - L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 cod. civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art. 2513 cod. civ.. **ART.**

40°) - REGOLAMENTO .Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da

approvarsi dall'assemblea. **ART. 41°) - ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE** . Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo. Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ.. **ART. 42°) UTILI** . La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli: a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%); b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente; c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto; d) alla riserva straordinaria; e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui infra; f) alle altre riserve statutarie e volontarie. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili. **ART. 43°) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'** . La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto: a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al

capitale sociale effettivamente versato; b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 44°) - RISTORNI . In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; - emissione di strumenti finanziari. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci. I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n.142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente. I divieti di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve e/o capitale sociale, durante la vita dell'organizzazione viene meno soltanto nell'ipotesi in cui tali operazioni vengano perfezionate a vantaggio di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

che, per legge, patti sociali e/o regolamenti, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. **ART. 45°) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** .La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonchè per la perdita integrale del capitale sociale. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali. Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri dei liquidatori. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ.. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. In caso di scioglimento, la società è

obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonchè ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. **ART. 46°) CLAUSOLA COMPROMISSORIA** . Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente. Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Si applicano le disposizioni di cui al

Firmato da: GIOVANNI SABBATINO - FRANCESCA VOSA - DOMENICA
CANNOLA - ANNA CATUOGNO - GIANMARIO ANGELINO
Notaio(sigillo).

39 di 39